

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
Terza Sezione Civile

in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D'Amore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. xxxx del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2020, promossa da **COOBBLIGATA IN SOLIDO** rappresentata e difesa dall'avv. **OMISSIS** in forza di procura allegata telematicamente all'atto di citazione;

- attrice opponente -

contro

BANCA rappresentata e difesa dall'avv. **OMISSIS** in forza di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;

- convenuta opposta -

In punto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratto bancari;
Conclusioni delle parti: come a verbale dell'odierna udienza, in atti;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che la presente sentenza viene redatta senza "la concisa esposizione dello svolgimento del processo" e con motivazione consistente nella "succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi", così come previsto dagli artt. 132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt. 45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;

considerato che per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006);

richiamata la pronuncia della Suprema Corte (Cass. S.U. 642/2015), secondo la quale nel processo civile non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed espone in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;

richiamato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta, nonché quello delle ulteriori memorie depositate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di compiere attività istruttoria, il giudice osserva quanto segue.

La **COOBBLIGATA IN SOLIDO** ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. xxxx/2020, emesso dal Tribunale di Verona il 24.5.2020, con il quale era stato ad essa ingiunto di pagare, nella qualità di coobbligata in solido con **CLIENTE** la somma di euro 41.488,00 oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria in forza del contratto di finanziamento n. xxxx stipulato con **BANCA** il 23.10.2013. In particolare, l'attrice opponente:

- ha disconosciuto la conformità della copia del contratto di finanziamento al relativo originale;
- ha eccepito la nullità del contratto per carenza e/o illegittimità della causa in quanto stipulato non per finanziare il richiedente ma per estinguere preesistenti debiti dello stesso verso la banca creditrice;
- ha eccepito la nullità del contratto per difetto di forma in mancanza dell'accettazione scritta della banca creditrice;

-ha contestato l'idoneità del contratto a costituire fideiussore essa opponente, non potendosi ricavare un obbligo di garanzia dalla mera sottoscrizione apposta su un modulo in qualità di "coniuge/convivente";
-ha eccepito la mancanza della specifica autorizzazione dei cui all'art. 1956 c.c. per avere la banca concesso al **CLIENTE** un ulteriore finanziamento pur essendo consapevole del deterioramento delle condizioni economiche dello stesso;

-ha contestato l'idoneità della documentazione prodotta a fornirne la prova del quantum debeatur;
-ha eccepito l'annullabilità del contratto per dolo o, in subordine, per errore, affermando di essere stata indotta alla sua sottoscrizione con artifici e raggiri, essendo stata convocata da Findomestic solo in merito ad un proprio finanziamento contratto per l'acquisto di un'autovettura.

si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.

L'opposizione è infondata e va respinta per i seguenti motivi.

1. L'opponente non ha disconosciuto le sottoscrizioni ad essa riferibili apposte sul contratto di finanziamento di cui è causa ma si è limitata a disconoscere ai sensi dell'art. 2719 c.c., la conformità della copia del contratto prodotta (doc 13 del fascicolo monitorio) al relativo originale.

Il disconoscimento di conformità, come formulato, è tuttavia inammissibile.

In proposito va richiamata quella giurisprudenza di legittimità secondo la quale — a differenza del disconoscimento di scrittura privata ex artt. 214 e 215 c.p.c., nel quale la parte può limitarsi all'allegazione di non riconoscere come propria la sottoscrizione apposta in calce al documento — il disconoscimento della conformità della copia all'originale non può avvenire in termini generici ma è necessario che il dichiarante specifichi i motivi del disconoscimento, indicando in quali punti la copia costituisce un "falso" (Cass. 14804/2014), cioè sia stata materialmente contraffatta nel suo originario contenuto, o, più semplicemente, non corrisponde integralmente all'originale non prodotto, e sia in grado di offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che la scrittura presentava nella versione originale del documento (Cass. 21842/2015).

In termini ancor più incisivi la Suprema Corte ha affermato al riguardo che la "contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia, insomma, è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale. Limitarsi a dichiarare di "contestare" un documento senza nemmeno indicare cosa ci sia da contestare è un artificio che può trovar spazio nei manuali di retorica, non negli atti d'un processo, e chi lo adotta non potrà che imputare a sé medesimo le conseguenze derivanti dalla imperfetta contestazione" (Cass. 7775/2014).

Il disconoscimento effettuato dall'odierna opponente va pertanto ritenuto inefficace in quanto formulato in termini generici e, come tale, inidoneo a far sorgere in capo alla società convenuta opposta, l'onere di depositare l'originale del contratto.

2. Nel merito, l'opponente sostiene, in primo luogo, la nullità del contratto di finanziamento per carenza e/o illegittimità della causa poiché lo stesso sarebbe stato stipulato non per finanziare il richiedente ma per estinguere preesistenti debiti dello stesso verso la banca creditrice.

L'eccezione è infondata.

Data ormai per acquisita la nozione di causa in termini di causa in concreto, sembra francamente difficile dubitare dell'esistenza di una causa o della liceità della stessa nel caso in cui le parti abbiano deciso di destinare la somma mutuata allo scopo di estinguere debiti precedentemente contratti dal mutuatario verso la stessa banca mutuante. Attraverso un'operazione del genere, infatti, le parti perseguono inequivocabilmente finalità novative assolutamente lecite attraverso la sostituzione di un debito, solitamente scaduto, con un nuovo debito, normalmente dilazionato, a condizioni diverse ed assistito da garanzie reali o personali.

Anche la prevalente giurisprudenza di legittimità ha affermato che:

·il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa. (Cass. 23149/2022);

·il mutuo solutorio non è nullo, perché "il ripianamento della passività costituisce in definitiva una possibile modalità di impiego dell'importo mutuato" (Cass. 37654/2021);

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

· deve ritenersi "superato il precedente indirizzo" secondo cui il mutuo solutorio è un contratto simulato oppure illecito; "il ricorso al credito come mezzo di ristrutturazione del debito è previsto dalla stessa normativa vigente, che a mezzo degli artt. 182-bis e 182-quater della legge fall." (Cass. 4964/2021).

3. L'opponente sostiene, altresì, la nullità del contratto di finanziamento per difetto di forma scritta per la mancanza della sottoscrizione della banca creditrice. Anche tale eccezione è infondata.

Come è noto, infatti, la Suprema Corte, con riferimento all'eccepita invalidità del contratto di intermediazione finanziaria privo di sottoscrizione dell'intermediario, ha affermato il principio — sicuramente valido anche per i contratti bancari, attesa l'identità di ratio delle previsioni in materia di forma scritta contenute nel T.U.F. e nel T.U.B. — che il requisito della forma scritta a pena di nullità va inteso non in senso strutturale ma funzionale, avendo riguardo alla finalità di protezione della norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (Cass. S.U. 898/2018).

E così, nel caso di specie, nessun dubbio può sussistere in ordine alla validità del contratto di finanziamento di cui è causa dal momento che: il contratto reca le sottoscrizioni del richiedente il finanziamento, **CLIENTE**, e della garante, **COOBLIGATA IN SOLIDO**, dall'attestazione sottoscritta dal richiedente risulta che lo stesso ha ricevuto copia completa della richiesta di finanziamento, completa in ogni sua parte; il rapporto ha avuto concreta esecuzione, non essendo contestata l'erogazione della somma finanziata (in relazione alla quale l'opponente si è limitata a contestare il fatto che sarebbe stata utilizzata per l'estinzione di debiti preesistenti).

4. Il motivo di opposizione relativo alla pretesa idoneità del contratto a costituire fideiussore l'odierna opponente è invece smentito dal chiaro tenore dell'art. 14 delle condizioni generali di contratto, rubricato "Garanzia fideiussoria prestata dal Coniuge/Convivente firmatario" ed oggetto di specifica approvazione per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. (ai sensi del quale "Nel caso in cui anche il coniuge/convivente del cliente sottoscriva la presente richiesta, tesa a soddisfare bisogni di famiglia, lo stesso presta a favore di Findomestic garanzia fideiussoria per l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto. Il coniuge/convivente si costituisce, dunque, garante fino all'estinzione del debito, del pagamento della somma indicata nelle "condizioni economiche" alla voce "importo totale dovuto dal cliente", oltre a quanto dovuto sulla base del presente contratto, con particolare riferimento alle clausole relative a "decadenza dal beneficio del termine" e "variazione delle condizioni economiche". La garanzia di estende, altresì, alle obbligazioni risultanti da eventuali proroghe o novazioni. Il coniuge/convivente garante dispensa, inoltre, Findomestic dall'osservanza del termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale di cui all'articolo 1957 del codice civile") e dalle sottoscrizioni apposte da Piccoli Teresa nell'apposito spazio in corrispondenza della dicitura "Firma del Garante (Coniuge/Convivente)".

5. L'opponente sostiene, inoltre, che il comportamento della banca sarebbe stato contrario ai doveri di buona fede e correttezza: i) per non averla informata del finanziamento del 23.10.2013, né dei finanziamenti anteriori, né delle successive vicende, non avendo mai ricevuto alcuna notizia in merito all'andamento dei rapporti tra la creditrice e **A.B.**; ii) per non aver richiesto la specifica autorizzazione prevista dall'art. 1956 c.c.; iii) per aver concesso a **A.B.** un ulteriore finanziamento, pur essendo consapevole del deterioramento delle condizioni economiche dello stesso.

La convenuta ha eccepito al riguardo il proprio difetto di legittimazione passiva per il fatto che ad essa cessionaria non potrebbero essere imputate violazioni eventualmente ascrivibili alla banca cedente.

Al riguardo va osservato che, pur in assenza di una specifica disciplina in tema di eccezioni opponibili al cessionario, deve osservarsi come, per effetto della cessione, il cessionario subentra, anche senza il consenso del debitore ceduto, nel diritto di credito e nella medesima posizione del cedente. Ne discende che la cessione, in quanto *res inter alios acta*, non può determinare una modifica peggiorativa dell'originaria posizione del debitore ceduto, che pertanto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni relative al rapporto dedotto in giudizio che poteva opporre al creditore originario prima della notificazione della cessione.

Nel merito, le eccezioni opponibili alla cessionaria sono tuttavia infondate.

In particolare, l'affermazione che **COOBLIGATA IN SOLIDO** non sarebbe stata informata dell'operazione e dei pregressi debiti del coniuge **CLIENTE** è smentita dal chiaro tenore del contratto da essa sottoscritto, nel quale è peraltro espressamente indicato che lo stesso è stato richiesto per la

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

ristrutturazione di credito in bonis, e dalla sottoscrizione dalla stessa apposta in calce alla richiesta, rivolta alla banca dal richiedente il finanziamento, **CLIENTE** di trattenere la somma di euro 44.206,70 per l'estinzione di finanziamenti pregressi, ivi specificamente indicati. Anche il riferimento alla mancanza della specifica autorizzazione di cui all'art. 1956 c.c., per aver la banca concesso a **CLIENTE** un ulteriore finanziamento nella consapevolezza del deterioramento delle condizioni economiche dello stesso, non è pertinente.

In proposito è sufficiente osservare che la disposizione di cui all'art. 1956 c.c. si riferisce alla diversa fattispecie (rispetto a quella in esame) della fideiussione per un'obbligazione futura, come pacifico nella stessa giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "Nella fideiussione per obbligazione futura l'onere del creditore, previsto dall'ad 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa" (Cass. 12456/1997).

Di qui l'inapplicabilità della disposizione richiamata alla fattispecie in esame, non venendo in rilievo una fideiussione per obbligazione futura ma una fideiussione relativa ad un debito sorto contestualmente alla sottoscrizione della fideiussione.

Quanto invece all'asserita concessione di altri finanziamenti in favore di **CLIENTE** nonostante il deterioramento delle condizioni economiche dello stesso, va osservato che l'abusiva concessione del credito in favore di un soggetto in condizioni di difficoltà economico finanziaria, ove effettivamente ravvisabile, non sarebbe comunque causa di nullità del contratto di finanziamento ma potrebbe al più costituire esclusivamente ad un illecito, fonte di responsabilità per il soggetto finanziatore nei confronti del soggetto finanziato, che tuttavia l'odierna **COOBLIGATA IN SOLIDO** non è legittimata a far valere in quanto priva di legittimazione.

6. La contestazione relativa alla pretesa inidoneità della documentazione prodotta a fornire la prova del quantum debeatur è invece generica ed inammissibile.

È noto, infatti, che in base al principio di persistenza del diritto (per il quale si veda Cass. S.U. 13533/2001) il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno o l'adempimento, deve provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.

In particolare, nel caso credito fondato su un contratto di finanziamento il creditore ha l'onere di fornire prova scritta del contratto completo delle condizioni economiche applicabili al rapporto, trattandosi di contratto che ai sensi dell'art. 117 T.U.B. richiede la forma scritta a pena di nullità, nonché dell'erogazione della somma finanziata, trattandosi di contratto consensuale nel quale (a differenza del mutuo) la consegna della somma finanziata attiene alle obbligazioni a carico del finanziatore.

E così nella specie il credito della convenuta opposta risulta adeguatamente provato dalla produzione in giudizio di copia del contratto di finanziamento (doc 3 del fascicolo monitorio) e dell'atto di cessione del credito (doc. 4 del fascicolo monitorio) in considerazione della mancata contestazione da parte dell'opponente dell'erogazione della somma oggetto del finanziamento (in relazione alla quale, come si è detto, l'opponente si è limitata a contestare il fatto che sarebbe stata utilizzata per l'estinzione di debiti preesistenti).

A fronte della prova fornita dalla convenuta opposta, grava sull'opponente l'onere di allegare e fornire la prova dell'avvenuto adempimento ovvero di altre circostanze estintive, modificative o impeditive del diritto di credito fatto valere in giudizio. Ciò nondimeno, pur a fronte di un estratto conto analitico (doc. 7 del fascicolo monitorio), dal quale è possibile evincere le singole scadenze, le rate pagate e gli altri addebiti effettuati dalla banca creditrice, e dunque tutte le poste che hanno contribuito a formare il credito azionato in via monitoria, l'opponente si è limitata ad una generica contestazione del quantum debeatur che pertanto non vale ad inficiare la debenza della somma di cui è stato ingiunto il pagamento.

7. Anche l'eccezione di annullabilità del contratto per dolo o errore appare palesemente destituita di fondamento.

Quanto in particolare agli artifici o raggiri asseritamente adoperati dalla banca, che per quanto affermato in atto di citazione avrebbe convocato l'odierna opponente solo in merito ad un proprio finanziamento contratto per l'acquisto di un'autovettura, deve osservarsi che il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati abbiano inciso sul processo formativo del consenso, dando origine ad

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

una falsa o distorta rappresentazione della realtà, ed abbiano determinato la volontà a contrarre del *deceptus*, nel senso che senza di essi non avrebbe prestato il proprio consenso. Inoltre, artifici e raggiri devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze del caso concreto al fine di stabilire se fossero idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, non essendo meritevole di tutela giuridica l'affidamento fondato sulla negligenza. In particolare, il *dolus malus*, quale vizio del consenso, può essere ravvisato solo se il mendacio sia accompagnato da malizie ed astuzie idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza ed il *deceptus* vada quindi esente da negligenza o colpevole ignoranza.

Ciò posto, va osservato come, già sulla base della prospettazione di parte opponente, la condotta ascritta alla banca non sarebbe idonea, a fronte del chiaro contenuto della documentazione contrattuale sottoscritta dall'odierna opponente, ad indurre in errore una persona di normale diligenza sull'oggetto del contratto e sugli obblighi da esso derivanti, con la conseguenza che la fattispecie non potrebbe essere comunque ricondotta all'ipotesi di errore determinante causato da artifici e raggiri.

Analogamente, posto che l'errore che cade sugli elementi del contratto, determinando una divergenza tra il significato oggettivo del negozio ed il significato ad esso attribuito dalla parte, è motivo di annullabilità del contratto solo se essenziale e riconoscibile, va osservato come dalla documentazione sottoscritta dall'odierna opponente risultino chiaramente la natura e l'oggetto del contratto e l'assunzione da parte della stessa di un obbligo di garanzia rispetto al debito contratto del coniuge, con la conseguenza che, per un verso, appare del tutto inverosimile che l'opponente possa essere caduta in errore sull'oggetto del contratto mentre, per altro verso, sarebbe comunque da escludere riconoscibilità dello stesso da parte della banca.

8. In conseguenza di quanto precede l'opposizione va respinta e l'opponente va condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rifondere alla società convenuta opposta le spese processuali, con i compensi liquidati ai sensi del d.m. 55/2014 — in base alla natura e al valore della controversia, all'attività prestata, al numero, all'importanza e alla complessità delle questioni trattate — in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori come per legge.

P. Q. M.

Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione, istanza e ragione disattese, così provvede:

- a) respinge l'opposizione proposta da **COOBBLIGATA IN SOLIDO** avverso il decreto ingiuntivo n. xxxx/2020, emesso dal Tribunale di Verona il 24.5.2020;
- b) condanna **COOBBLIGATA IN SOLIDO** a rifondere a **BANCA** le spese processuali che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.p.a. ed IVA (se dovuta) come per legge.

Così deciso in Verona, il 15.12.2022

Il Giudice
(dott. Fabio D'Amore)